MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01

MARINI SPA

PARTE SPECIALE V

REVISIONE	DATA	OGGETTO	APPROVAZIONE
REV. 00	30/11/2021	PRIMA EMISSIONE	CDA MARINI del 30/11/2021
REV. 01	29/11/2024	SECONDA EMISSIONE	CDA MARINI del 29/11/2024

PARTE SPECIALE V

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MARINI PER L'EVITAMENTO DEI REATI FISCALI

Premessa

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto Fiscale"), ha inserito l'art. 25- *quinquiesdecies* nel D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati 231 ai reati fiscali. La presente Parte Speciale si riferisce, dunque, ai reati fiscali, quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all' art. 2 D.Lgs. n.74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000); tali reati possono innescare la responsabilità amministrativa di MARINI (di seguito anche la "Società"), in tutti i casi in cui sia accertato l'interesse o il vantaggio aziendale connessi al compimento dei citati reati.

La riforma fiscale ha inasprito la normativa nei confronti delle persone giuridiche estendendo la responsabilità delle società a tutti i reati fiscali più gravi, compiuti con frode. Prima dell'introduzione dell'art. 25 *quinquiesdecies* molte aree e attività attualmente identificate come potenzialmente foriere di compimento di reati fiscali venivano comunque analizzate in quanto fonte di rischio indiretto o "strumentale", trattandosi di condotte volte ad occultare o a preparare la commissione di reati, come, a titolo meramente esemplificativo, riciclaggio, corruzione tra privati o illecite operazioni sul capitale sociale. Con l'entrata in vigore della modifica legislativa di cui alla L. 19 dicembre 2019, n. 157, quelle stesse condotte implicano un rischio "diretto" di compimento di reati 231, con potenziale rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico delle società.

1. TIPOLOGIE DI REATI FISCALI CUI E' ASSOCIABILE LA RESPONSABILITA' AZIENDALE EX ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di agevolare la piena conoscibilità da parte dei destinatari del Modello delle fattispecie penali incriminatrici richiamate dall'articolo 25- *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del D.Lgs. n.74/2000.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.».

Strumentale al compimento di siffatto reato fiscale potrebbe essere la contabilizzazione e l'inclusione nella dichiarazione di fatture in realtà inesistenti da un punto di vista oggettivo o soggettivo, o con un valore difforme rispetto a quello reale. L'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti è un *ante factum* strumentale alla realizzazione dell'illecito. Non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità della Società, per cui la fattispecie penale trova applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evaso.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. ».

La giurisprudenza ha chiarito che il reato in esame si compie in due fasi:

- Condotta prodromica volta a ingannare, che si sostanzia in operazioni simulate, produzione di documenti falsi o altri artifici (simulazioni oggettive, interposizioni soggettive etc.) volte ad ostacolare l'accertamento del fisco e/o indurre il fisco in errore.
- Compilazione e presentazione di documentazione fiscale mendace.

I documenti utilizzati per realizzare la condotta illecita, affinché si configuri, devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.».

Si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento dell'emissione della fattura per operazioni inesistenti. Al fine della configurabilità della fattispecie criminosa non è necessario che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi sia esclusivo, ben potendo sussistere anche un concorrente profitto personale.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.».

Tale fattispecie si applica in via residuale, cioè ove non ricorra più grave reato, e può essere compiuta dai soggetti che nell'azienda sono incaricati alla tenuta dei registri contabili, laddove l'occultamento o la totale/parziale distruzione delle scritture contabili o altri documenti a conservazione obbligatoria (volta a ostacolare la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari) sia posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

« È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.».

Tale reato si configura in caso di alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su beni della società volti ad impedire o comunque ad ostacolare la riscossione coattiva da parte del fisco.

2. MAPPATURA DELLE AREE E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

La mappatura delle aree operative della Società, svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale ed una serie di interviste e sessioni di rilevazione su operatori "chiave" risultanti dall'organigramma aziendale, ha consentito di individuare i processi sensibili ove può essere presente il rischio ipotetico di commissione dei reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001. Nella trattazione seguente vengono dettagliate le attività maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati in esame.

Area sensibile	Rischio Reato	Descrizione esemplificativa e non esaustiva delle modalità di accadimento
AFC	**reati fiscali**	**Dichiarazione fraudolenta con uso di false fatture per operazioni inesistenti:** in via astratta MARINI potrebbe effettuare una dichiarazione fraudolenta contabilizzando fatture legate ad operazioni in realtà inesistenti. Le "falle" nel sistema di *compliance* interna che potrebbero esporre la Società alla commissione di siffatta condotta fraudolenta potrebbero essere, ad esempio: l'omissione di verifiche di coerenza tra quanto fatturato dai fornitori/ai clienti ed i beni/servizi ricevuti/erogati, l'omessa qualificazione dei fornitori di beni/servizi; la mancata verifica della coerenza dei prezzi con quelli di mercato. **Dichiarazione fraudolenta con emissione di fatture per operazioni inesistenti:** in via astratta MARINI potrebbe effettuare una dichiarazione fraudolenta contabilizzando fatture legate ad operazioni in realtà inesistenti. Le "falle" nel sistema di *compliance* interna che potrebbero esporre la Società alla commissione di siffatta condotta fraudolenta potrebbero essere, ad esempio: l'omissione di verifiche di coerenza tra quanto fatturato ai clienti per i beni/servizi erogati; la mancata verifica della coerenza dei prezzi con quelli di mercato. **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:** astrattamente MARINI potrebbe effettuare una dichiarazione infedele, avvalendosi di artifici differenti dalle false fatture. A mero titolo esemplificativo, potrebbe avvalersi di operazioni e contratti simulati o potrebbe intestare beni o

		contratti bancari a prestanome per ostacolare l'accertamento del fisco e indurlo in errore. **Occultamento/ distruzione di scritture contabili:** ipoteticamente in MARINI potrebbero essere distrutti documenti e scritture contabili. Ciò che potrebbe esporre la Società al compimento di una siffatta condotta illecita potrebbe essere una carente disciplina delle modalità di tenuta, custodia e verifica delle scritture contabili e fiscali, o l'assenza di segregazione di compiti e responsabilità nella gestione fiscale a conservazione obbligatoria. **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**: sempre in via meramente astratta al fine di evitare la riscossione coattiva da parte del fisco, MARINI potrebbe effettuare alienazioni di beni mobili, immobili e partecipazioni societarie.

3. PROTOCOLLI DI VERIFICA E CONTROLLO DEI PROCESSI SENSIBILI - REATI FISCALI

3.1 PREMESSA

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i protocolli di controllo, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, nella gestione dei processi sensibili sopra individuati.

3.2 PROTOCOLLI

Ciascun destinatario del Modello deve tenere comportamenti coerenti rispetto alle procedure formalizzate, nonché alle prassi aziendali rilevate in fase di *Risk Assessment*, come di seguito elencate.

3.2.1 PROTOCOLLI SPECIFICI PER AREA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO:

- Gli adempimenti fiscali devono avvenire secondo quanto previsto dalle relative procedure interne che devono tracciare, tra l'altro: a) chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria in caso di scambi o ispezioni ; b) modalità di esecuzione di controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto; c) disciplina delle modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali d) cadenza della periodica verifica sulle scritture contabili; e) obbligo di segnalazione e collaborazione con i competenti organi in caso di eventi fortuiti che possono comportare l'alterazione delle scritture contabili;
- è presente il Collegio Sindacale e la certificazione di bilancio viene curata da primaria Società di Revisione;
- i rapporti di service intercorrenti tra le società del Gruppo ed in particolare le funzioni centralizzate svolte dalle società del Gruppo devono essere regolati secondo contratti *intercompany*;
- tutti i rapporti, di natura commerciale o finanziaria - ad esempio in relazione alle attività amministrative e/o di service, nonché per talune attività di carattere commerciale - con società controllate o collegate o comunque appartenenti a MARINI debbono avvenire secondo condizioni di mercato ed in modo non difforme da quanto praticato dalla Società nei rapporti con i terzi e debbono essere, per quanto possibile, contrattualizzati con evidenza delle relative motivazioni. Ogni operazione e/o pagamento

connesso deve essere sempre tracciata e documentata e sottoposta a controllo, fermo restando che la contabilizzazione dell'operazione sia verificata anche dal responsabile del controllo di gestione;

- il responsabile del controllo di gestione deve verificare gli eventuali scostamenti tra dati consuntivi e budget;
- tutte le attività contabili devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure stabilite dalla legge e, in particolare, dal codice civile;
- nello svolgimento dell'attività contabili deve essere garantito il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e la segregazione di funzioni;
- il Controllo di Gestione ha l'obbligo, per quanto possibile, di verificare la congruità, anche lineare, e la coerenza, nell'ambito della costruzione dei budget per ciascun centro di costo dei compensi riconosciuti ai collaboratori esterni ed ai consulenti, in rapporto alle ragioni di indipendenza e linearità dell'operato sociale, attraverso la comparazione delle voci ricorrenti con dati analoghi di esercizi precedenti e verificando ed analizzando eventuali scostamenti dal consuntivo;
- il Controllo di Gestione, una volta ultimate le registrazioni contabili, ha l'obbligo di:

  (i) eseguire controlli e verifiche mensili sui dati forniti dai responsabili di tutte le aree societarie di MARINI, attraverso la comparazione di tali dati con gli analoghi dati dei periodi precedenti e con i corrispondenti budget dell'esercizio in corso nonché tra i dati consuntivi e quelli preventivi, operando in ogni caso una puntuale indagine sugli scostamenti;

  (ii) segnalare adeguatamente all'organo amministrativo della Società ogni evidente discrasia emersa a seguito della comparazione di cui al punto precedente.

- Il FINANCE DIRECTOR, anche attraverso altre funzioni o apposite procedure interne, siano posti in essere periodici controlli relativamente alle attività di emissione di note di accredito a clienti.
- Esistenza di un software gestionale contabile sul quale vengono effettuate tutte le rilevazioni contabili;
- Esistenza reportistica finanziaria con rilevamento delle dinamiche in entrata e in uscita, con coinvolgimento di pluralità di soggetti;
- Occorre supportare ogni richiesta di acquisto con il budget di spesa approvato o con una richiesta di investimento approvata;
- Ciascuna operazione di acquisto/vendita di beni e/o servizi deve essere sempre eseguita, previa verifica da un lato della corrispondenza dei beni e/o servizi da acquistare/vendere rispetto alle esigenze aziendali e dall'altro della perfetta rispondenza tra beni e/o servizi acquistati/venduti e le relative uscite/entrate di cassa;
- Le norme aziendali devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo di approvvigionamento/vendita di beni e servizi ed indipendentemente dalla funzione responsabile del medesimo processo, a criteri di trasparenza delle operazioni effettuate (precisa individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di approvvigionamento o delle richieste di servizi, verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e tracciabilità delle valutazioni tecniche ed economiche, soprattutto nella fase di scelta e valutazione della controparte). Ogni operazione e/o pagamento connesso deve pertanto essere sempre tracciato e documentato e sottoposto al controllo ed alla verifica del responsabile. Tutta la relativa documentazione deve, su richiesta, essere messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per le relative attività di verifica;
- i pagamenti non possono in nessun modo essere eseguiti/ricevuti in contanti e debbono, preferibilmente, avvenire a mezzo bonifico bancario o comunque con modalità che assicurino la tracciabilità delle operazioni, fatte salve le esigenze legate ad attività di minore rilevanza economica, quale la piccola cassa, secondo la relativa policy e comunque nei limiti della normativa vigente;

- È fatto divieto di riservare e riconoscere in capo ad un solo soggetto, in via esclusiva, la gestione/esecuzione delle attività amministrative/commerciali/finanziarie (acquisti, vendite, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto della Società, nonché la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti);
- Tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società sono obbligati a verificare, nell'ambito delle proprie attività, la regolarità dei flussi finanziari e della relativa documentazione contabile (ordini, fatture etc.), con riferimento alla piena coincidenza tra gli effettivi destinatari/ordinanti dei pagamenti, gli effettivi soggetti che eseguono il pagamento a favore della Società e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni ed operazioni commerciali o finanziarie effettuate dalla Società. È fatto in ogni caso divieto di effettuare pagamenti o versamenti o depositi su conti correnti diversi da quelli contrattualmente indicati e riferiti alle controparti negoziali.
- la definizione del prezzo di listino e dei diversi sconti applicabili deve avvenire secondo un meccanismo strutturato e consolidato di definizione del pricing, definiti dalle diverse funzioni aziendali, a seconda delle specifiche competenze e del canale distributivo;
- deve essere sempre rispettata la procedura organizzativa per la modalità di qualifica e valutazione del parco Fornitori (Diretti e Indiretti) a seconda della tipologia di rapporto, di prodotto / servizio fornito e per la gestione dei rapporti di fornitura.
- deve essere sempre rispettata la procedura per approvvigionamento di beni o servizi con un flusso specifico per gli acquisti *core e non core*;
- La segregazione di responsabilità tra la funzione che gestisce l'anagrafica del fornitore, emette l'ordine di acquisto, e quella che autorizza il pagamento delle fatture passive, deve essere costantemente tracciata mediante il sistema gestionale;
- Flusso informativo periodico con l'OdV sui principali indicatori di processo che in astratto possono impattare sulla responsabilità 231 di MARINI.

4. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati in esame, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

- monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a campione dei processi a rischio;
- controllo sul corretto presidio e sulla calibrata *segregation of duties* nel processo contabile e fiscale;
- controllo sull'effettività delle verifiche sulle scritture contabili e fiscali;
- sessioni di coordinamento periodico sulle rispettive aree di controllo con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- monitoraggio delle operazioni straordinarie e delle alienazioni di beni immobili e partecipazioni;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili, anche in ottemperanza delle disposizioni e dei protocolli interni in tema di whistleblowing;
- predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione di MARINI, al quale compete ogni decisione in merito alle sanzioni irrogabili (Cfr. Parte Generale – Sistema Sanzionatorio).